

# Lavoratrice pagata 4,50 euro lordi l'ora. Giudice condanna l'associazione categoria a risarcirla

**Avvocato Cifalitti:**  
*sentenza di rilievo politico-sindacale anche con i contratti "pirata"*

**INNATO**

una causa di lavoro per retribuzioni non conformi all'articolo 36 della Costituzione e l'associazione condannata a risarcirla. La sentenza è pronunciata nei giorni scorsi dal giudice La Ricca del Tribunale di Cassino a favore della lavoratrice. È stata assistita dall'avvocato

Christian Cifalitti, coadiuvato dalla collega di studio Barbara Schiavi. L'impiegata, una 40enne cassinate, per quattro anni (dal 2006 al 2010) è stata assunta in qualità di dipendente di categoria per le piccole e medie imprese tra le più importanti della Regione Lazio. Ha svolto la sua attività, part-time, nella sede di Cassino ed era retribuita circa 4,50 euro lordi l'ora. Tutto sembrava andare per il meglio, nonostante il salario, poi le cose sono improvvisamente cambiate: la 40enne è stata licenziata per chiusura della sede locale. Ritenendo di non essere stata retribuita in maniera giusta, proporzionata e dignitosa (come sancito dall'articolo 36 della Costituzione) ha deciso di rivolgersi all'avvocato Christian Cifalitti per ca-



L'AVVOCATO CHRISTIAN CIFALITTI

pire se i suoi diritti di lavoratrice fossero stati tutti costituzionalmente garantiti e rispettati. L'avvocato ha esaminato la documentazione e, ritenendo le retribuzioni non conformi, ha intentato la causa contro l'associazione di categoria che corrispondeva lo stipendio alla donna sulla base di un proprio regolamento. In barba - secondo l'accusa - ai criteri stabiliti dalla legge, nonostante l'associazione sia "attore" nei tavoli di concertazione. Si è aperto il processo davanti al giudice La Ricca che ha nominato un perito contabile, il consulente del lavoro Giuliana Iafano, la quale ha accertato come le buste paga fossero del 50% inferiori ai parametri minimi garantiti. La svolta, da punto di vista processuale, c'è stata proprio a seguito della

perizia: il giudice ha dato pienamente ragione alla 40enne, condannando l'associazione a corrispondere circa 13mila euro all'ex lavoratrice. Le motivazioni della sentenza sono state rese note all'inizio della scorsa settimana anche se il processo si è concluso nei mesi scorsi. «La sentenza assume particolare rilievo politico-sindacale», ha spiegato l'avvocato Cifalitti - anche in considerazione del fatto che sono vivissimi i dibattiti in Italia per l'introduzione di una nuova normativa omogenea che stabilisca il cosiddetto "salario minimo legale" ed abbracci tutte le categorie dei lavoratori. Ciò all'interno di una nuova cornice per il nostro sistema di relazioni industriali che combatta i contratti "pirata" e tuteli la funzione di garanzia del contratto nazionale».


Attento,  
l'ha scelto  
formazione  
ipendente

on i giornali,  
e c'è disordine,  
enza di loro,  
mpre schiavitù"  
amin Constant

# L'inchiesta

ISSN 2039-4519

QUOTIDIANO INDIPENDENTE DEL LAZIO MERIDIONALE / CASSINO - FROSINONE - SORA



Associazione di categoria  
la paga 4,5 euro l'ora: risarcita

A pagina 3

LEGIONELLA IN UN CENTRO SPORTIVO  
ORDINANZA DEL SINDACO DI ALATRI

A pagina 6



Diario Settimanale:  
che divertimento tra  
Acea, Saf e provinciali

La polemica su Roma e l'acqua che resta nelle mani di Acea e l'esempio di De Magistris, il caso del guasto alla Saf che difficilmente sarà risolto dal sistema romano e frusinate che controlla da anni il ciclo dei rifiuti ormai al collasso, la sfida per le provinciali con le faide nel centrodestra, i trasversalismi e la classe dirigente sgangherata. Così il Diario Settimanale.

Pagina 9

# Fu demansionato, punito e trasferito Maxi risarcimento da 260 mila euro

**E**ra il responsabile unico di un deposito di autobus e conduceva una vita professionale tranquilla ed onorevole. Fino a quando non fu accusato di essersi attribuito arbitrariamente delle ore di straordinario non certificate. Sospeso, punito con un trasferimento in un'altra città, il cassinate ha dovuto subire un processo per truffa che si è concluso nel 2002 con un'assoluzione con formula piena. Depresso, sospeso dal lavoro e senza stipendio, il dipendente che si è sentito vessato ha avuto ripercussioni emotive e psicologiche piuttosto serie. Volendo essere reintegrato al lavoro a seguito della sentenza a favore, undici anni fa chiedeva di tornare al suo posto con la corresponsione degli stipendi arretrati, quelli non percepiti da aprile 1998 ed il risarcimento dei danni morali, materiali, biologico ed esistenziale compresa la restituzione della carriera. Nonostante tutto deponesse a suo favore, l'azienda ha lasciato decorrere altri due anni senza tornare sui suoi passi rispetto al trasloco punitivo. E' a questo punto che il dipen-



dente ormai esausto ha chiesto agli avvocati Christian Cifalitti (nella foto) e Oreste Cifalitti di ricorrere al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione dalla retribuzione e dal servizio dal 1998 al 2004 e l'illegittimità del trasloco punitivo a Frosinone dal 1999 con la conseguente adibizione a mansioni inferiori. Infine, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il consulente tecnico, la dottoressa Broccoli

nel corso del giudizio ha accertato i danni biologici e morali subiti a seguito della vicenda ed il disturbo depressivo maggiore. Con questa perizia e gli argomenti della difesa, il tribunale del lavoro ha condannato l'azienda ad un risarcimento record di circa 260 mila euro. Di questi, 50 mila euro sono stati concessi a mo' di risarcimento per il danno alla reputazione. Contemplati anche il danno derivato dal trasloco, dalle mansioni dequalificanti e dal danno biologico subito

TAR LATINA - COMUNE DI CASTROCIELO

## Condannato per aver ritirato il permesso di costruire

Il permesso a costruire locali commerciali e attrezzature private di uso pubblico era stato annullato dal Comune di Castrocielo con lo scopo di evitare che la nuova costruzione pregiudicasse la «armonica articolazione urbanistica dei piani particolareggiati attuativi del vigente PRG, la cui progettazione sta per essere definita». Contro questo provvedimento di censura, la società edile aveva presentato ricorso al Tar, che si è pronunciato a favore della ditta. Secondo il tribunale amministrativo, infatti, a distanza di oltre un anno e mezzo dal rilascio del permesso, l'Ammi-

nistrazione ha ritenuto di annullarlo in autotutela solo per evitare contrasti con eventuali piani particolareggiati ancora da redigere. Il Collegio ha ritenuto che tale motivazione non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni (sussistenza di un interesse pubblico, termine ragionevole e valutazione degli interessi dei destinatari). A sollecitare il comune in tal senso erano stati alcuni esposti presentati da proprietari dei terreni confinanti con quello sul quale sarebbe andato ad insistere il fabbricato. Il Tar ha condannato il Comune e gli altri intervenuti al pagamento di 1500 euro a carico di ciascuna parte.



## DIARIO QUOTIDIANO

CASSINO / La sentenza bocchia il diniego dell'Asl a rimborsare le spese per ricoveri fuori regione

# Malati terminali, per il giudice hanno diritto alle cure

RETA GAGGIANI

La sentenza emessa dal giudice del Lavoro di Cassino, Dionigio Verasani, ha reso giustizia a quattro pazienti della provincia di Frosinone che si erano trovati di fronte ad un secco diniego dell'Azienda sanitaria locale. Pazienti già molto provati dal fatto di essere malati terminali ed infatti, per uno di loro il pronunciamento è arrivato troppo tardi. Si erano rivolti all'avvocato Christian Cifalitti per avere ragione di quella che, fin dall'inizio, era apparsa loro come una violazione dei propri diritti. Avendo necessità di terapie palliative, infatti, e non riuscendo a trovarle nel distretto Asl di Frosinone, avevano optato per una struttura della provincia di Caserta. Un'extra territorialità che, uni-



tamente al mancato accreditamento (l'Hospice in questione

è in possesso di tutti i requisiti ma non è ancora accreditato formalmente) aveva indotto l'Asl a negare il rimborso delle spese per le cure a coloro che le avevano già sostenute. Una contestazione che non ha affatto convinto il magistrato, che ha emesso una sentenza rivoluzionaria nel suo genere, da motivare attingendo alla regolamentazione delle cure pallia-

tive sottoposte alle norme del Servizio sanitario nazionale. In pratica, Verasani ha sostenuto che il cittadino può scegliere dalla rete nazionale il luogo del ricovero più idoneo e visto che nel distretto di Frosinone non c'erano posti letto accreditati (per una carenza a livello regionale) i pazienti in questione potevano rivolgersi ad altro territorio. A rinforzare il

tutto, anche la seconda motivazione, che invece riguarda la posizione della struttura, il cui mancato accreditamento non poteva essere ostacolo al diritto alle cure dei pazienti, peraltro sancito dall'art. 32 della nostra Costituzione. "I ricorrenti - scrive Verasani nella sentenza - vantano un vero e proprio diritto soggettivo alle cure terminali ed il luogo in cui sono ricoverati è autorizzato all'esercizio dell'attività di fornitura di detti servizi. L'Hospice vanta un vero e proprio diritto all'accREDITAMENTO e non può rifiutare le cure ai malati terminali assicurando loro gli ultimi scampoli di vita nel modo più dignitoso possibile. L'inerzia della Asl competente non può giustificare la violazione del diritto dei ricorrenti ad essere curati al meglio nella fase terminale della loro esperienza terrena".

## CASSINO / Ubriaco alla guida denunciato dai militari

A Sant'Apollinare, i militari della Stazione, nel corso di un controllo stradale hanno denunciato in stato di libertà un 59enne albanese e residente a Cervaro per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, secondo l'accusa, è stato sorpreso alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza alcolica e si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento etilometrico. Al 59enne è stata

ritirata la patente di guida. Ad Atina, i militari della Stazione, hanno proposto per l'irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio due persone residenti nell'hinterland napoletano poiché sorprese ad aggirarsi immotivatamente e con atteggiamento sospetto nei pressi di obiettivi sensibili del paese.




Lavoratore della Cotral vince la causa contro l'Azienda che dovrà sborsare la somma di 260.000 euro

# Risarcimento da record

*Vicenda che nasce nel lontano 1998 e che ha vissuto varie fasi giudiziarie*

ARCE - Risarcimento record per un lavoratore Cotral, pari a ben 260.000 euro, il Tribunale di Cassino ha condannato l'azienda con sentenza depositata il 21 maggio 2013.

Una storia che nasce da lontano quella vissuta dal lavoratore Cotral difeso dagli avvocati Oreste e Christian Cifalitti, precisamente il 14 aprile 1998, data nella quale la Cotral Spa di Roma contestava al lavoratore di essersi arbitrariamente attribuito ore di prestazioni straordinarie non regolarmente certificate, disponendo la "sospensione e dalla retribuzione e dal servizio". Da qui è nato poi un iter che ha visto lo svolgimento di nuove tappe, tutte racchiuse nella documentazione e che hanno portato alla vittoria del lavoratore pochi giorni fa, tramite l'ottimo lavoro dei suoi legali. La storia. «Il lavoratore era unico responsabile dei servizi dell'impianto Cotral di Arce. Con AR del 14.04.1998, la Cotral Spa di Roma contestava al lavoratore di essersi attribuito arbitrariamente ore di prestazioni straordinarie non regolarmente certificate. Contestualmente, veniva disposta dalla Società resistente la so-



sospensione del lavoratore "dalla retribuzione e dal servizio". Il ricorrente ha subito a seguito del provvedimento di sospensione un blocco di carriera ed è rimasto privo di qualsiasi reddito. Tale situazione di disagio economico, si è protratta per oltre un anno fino al 12.07.1999, data in cui è stata disposta il trasferimento punitivo del lavoratore presso l'impianto di Frosinone. Successivamente la Cotral Spa sporgeva denuncia querela nei confronti del ricorrente accu-

sando di essersi attribuito delle ore di straordinario in danno della Società. I fatti contestati dalla Società resistente integranti il reato di truffa sono sfociati in data 16.12.1998 in un procedimento penale a carico del lavoratore "perché abusando della qualifica di addetto movimento e traffico presso l'impianto Cotral di Arce, con artifici e raggiri consistiti nell'inserire abusivamente, direttamente tramite terminale, nella banca dati relativa alle ore di lavoro svolte dal personale,

la rilevazione di n. 26,28 ore di lavoro straordinario in realtà non prestato e non rilevato traeva un ingiusto profitto di £ 400.000 accreditatagli quale compenso per il lavoro straordinario fraudolentemente rilevato e non prestato cagionando danno di eguale entità al Cotral". Espletata l'istruttoria dibattimentale è stata chiaramente dimostrata l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto e con sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Cassino in data 12.06.2002 ( n. 508/02 Reg. sent.) il ricorrente veniva assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

A seguito della sospensione e del procedimento penale per truffa in cui la Società resistente si era costituita parte civile, ha avuto una profonda depressione. In data 26.11.2002, a seguito della sopracitata sentenza di assoluzione, chiedeva la reintegra nella sede di lavoro di Villa S. Lucia - Cassino cui era precedentemente adibito e successivamente rimosso in quanto riammesso (con trasloco punitivo) in servizio a Frosinone. Chiedeva, inoltre, la corresponsione delle mensilità ar-

retrate e non percepite nel periodo di sospensione dal soldo e dal servizio, e cioè dal 21.04.1998 al 12.07.1999, il risarcimento dei danni subiti: materiali, morali, biologico ed esistenziale compresa la ricostituzione della carriera. Malgrado il passaggio in giudicato della sentenza penale e la diffida inoltrata dal 2002 con la quale l'uomo reiterava la richiesta di reintegrare nella sede di lavoro in cui era precedentemente adibito e dalla quale era stato illegittimamente rimosso - la Cotral s.p.a. ha lasciato decorrere altre due anni mantenendo in vigore il trasloco punitivo presso la sede di Frosinone. Alla luce di tale incresciosa vicenda il lavoratore presentava, per mezzo dei suoi legali avv. Oreste e Christian Cifalitti, ricorso al giudice del lavoro affinché venisse dichiarato: La illegittimità del provvedimento di sospensione dalla retribuzione e dal servizio dal 1998 al 2004. La illegittimità del trasloco punitivo a Frosinone dal 1999 con la conseguente adibizione a mansioni inferiori; il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Nel corso del giudi-

zio è stata disposta una visita medico legale al fine di accertare i danni biologici e mora subito in conseguenza della suddetta vicenda. Alla luce delle risultanze medico legali ed accogliendo le tesi degli avvocati difensori, con sentenza depositata in data 21.5.2013, Tribunale del Lavoro di Cassino, ha condannato l'azienda a un risarcimento record di circa 260 mila euro così ripartito: risarcimento del danno, comprensivo di interessi e rivalutazione, derivante dalla perdita di retribuzione pari a circa 56.000,00; il risarcimento del danno non patrimoniale derivatogli dal trasloco punitivo pari a circa 15.000,00; il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad 70mila circa derivatogli dalla successiva adibizione a mansioni dequalificanti rispetto a quelle di Responsabile che esercitava prima della vicenda penale che l'ha coinvolto; il risarcimento del danno biologico conseguente allo stato di depressione in cui era caduto pari ad altri 70mila circa; il risarcimento del danno alla reputazione per ulteriori 50mila circa».

(Max Pisci)

**VICENDA** Ma l'avvocato impugna il provvedimento e viene reintegrato dal giudice del Lavoro

## Troppi sms inviati per segnalare assenze, operaio licenziato



Cristian Cifalitti

conseguenza di un comportamento ritenuto poco corretto dall'azienda che, dopo tre lettere di richiamo, è passata alle maniere forti. L'operaio, infatti, per diverse volte ha comunicato un soprappiù quanto improvviso malore attraverso un sms telefonico inviato al capoturno un paio d'ore dopo l'orario d'ingresso in azienda. È

stato proprio questo passaggio ad indurre la proprietà ad avviare un'azione di licenziamento nei confronti del dipendente 'furbacchione'. Il giudice del Lavoro, invece, ha accolto la tesi difensiva dell'avvocato Cristian Cifalitti il quale, nella sua relazione, ha evidenziato quanto sia illegittimo il provvedimento nel quale

"non viene specificata la mansione svolta dal nostro assistito che, quindi, non avendo un ruolo ben preciso non aveva motivo di comunicare la sua assenza in un orario consono". Il giudice ha quindi accolto la tesi difensiva dello studio Cifalitti ed ha disposto l'immediato reintegro dell'operaio e il pagamento di tutte le mensilità arretrate oltre che al pagamento delle spese processuali. L'azienda ha impugnato la decisione del magistrato ritenendola ingiusta.

Angela Nicoletti

via sms per comunicare al datore di lavoro lo stato influenzale e come licenziato. Il suo avvocato impugna il provvedimento e il giudice lo reintegra. Protagonista della singolare vicenda è stato un operaio che presta servizio interno di una delle tante aziende dell'industria Fiat. La causa si è dislucata la scorsa settimana e il giudice del Lavoro, il dottor Sordi, ha accolto la tesi difensiva avanzata da Cristian Ci-


falitti, legale di fiducia del metalmeccanico. Il licenziamento è stato la

# Piedimonte / Cgil, sentenza a favore L'azienda sostituì il contratto merci

**Sigle al lavoro  
per salvare  
i posti a rischio**

Il 2012 appena concluso verrà ricordato, oltre che per la crisi e lo spread, anche per le numerose azioni legali intentate dalla Cgil e dalla Fiom nei confronti di Fiat e aziende del suo indotto in gran parte d'Italia. Procedimenti per i quali i magistrati sono stati chiamati ad esprimersi sul presunto comportamento antisindacale dei gruppi aziendali e per i quali le sentenze non sono state certo univoche.

A generare gli esposti della sigla metalmeccanica è stato, come tutti ricorderanno, l'esere rimasti tagliati fuori dalla rappresentatività sindacale dopo il rifiuto di firmare il contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto da



Fim Cisl, Uilm, Fismic e Ugl.

Nel caso del sito Fiat di Piedimonte San Germano, il tribunale di Cassino nei mesi ad-



dietro si era pronunciato a sfavore dei ricorrenti, mentre è andata a buon fine l'azione legale portata avanti dall'avvocato Christian Cifaliti (nella foto) per conto della Filt Cgil nei confronti della ditta I-FAST, azienda di bisar-

che per il trasporto auto, appartenente al gruppo FIAT e con sede a Piedimonte S. Germano.

Il ricorso faceva esplicito riferimento all'accordo non siglato il 13 dicembre 2011 dalla Cgil in merito all'applicazione, a tutte le aziende del gruppo FIAT (comprese quelle che non applicavano il CCNL metalmeccanici, ma nel caso in esame quello trasporto merci), del contratto collettivo specifico di lavoro.

Il contratto merci, per decisione autonoma e unilaterale, senza quindi una preventiva consultazione con le sigle, era stato sostituito con il contratto separato con decorrenza dal primo gennaio 2012.

Da qui il ricorso della Cgil che è stato accolto dal tribunale di Cassino, nello specifico dal giudice Dionigio Verasani.

Il magistrato, nel suo dispositivo, ha riconosciuto la fondatezza completa di tutte le tesi formulate dal legale dell'organizzazione sindacale. L'avvocato Cifaliti ha sostenuto che la disdetta di un contratto collettivo nazionale, in periodo antecedente alla data di scadenza da

alcune delle parti contrattuali e la successiva sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti disdettanti, non possono essere definiti atti giuridicamente idonei a risolvere interamente il precedente contratto collettivo nazionale.


Questo perché, la parte non disdettante (nel caso di specie la FILT CGIL) non ha prestato il proprio consenso.

Aderendo a questa tesi, il Tribunale di Cassino, ha affermato che si configura come una condotta antisindacale l'adesione del datore di lavoro

ad altro testo contrattuale e la sua generale applicazione ai propri dipendenti se accompagnata alla negazione della perdurante vigenza del precedente contratto.

Un comportamento che ha determinato un vulnus oggettivo alla credibilità ed alla visibilità operativa del sindacato FILT-CGIL: l'illegittimo "oscuramento" della sigla sindacale ricorrente ha determinato di fatto l'inoperatività della sigla all'interno dell'unità produttiva di Piedimonte S. Germano.

Il Tribunale di Cassino, pertanto, ha dichiarato antisindacali le condotte aziendali consistite nell'aver negato efficacia al CCNL Trasporti per tutto l'anno 2012; nel rifiuto di dare corso alle trattenute sindacali sulla retribuzione dei dipendenti iscritti alla FILT CGIL e nell'aver negato l'effettività della nomina della RSA (rappresentanza sindacale aziendale) effettuata dalla stessa FILT Cgil. Il Giudice ha altresì ordinato all'azienda I-FAST di affiggere il decreto giudiziale nelle bacheca aziendali per 14 giorni consecutivi.



Si torna a parlare di Renò De Medici, la cartiera di Villa Santa Lucia che è finita sotto i riflettori al momento di rendere pubblico un piano industriale definito "taglia teste".

Ben 63 i posti inizialmente a rischio a seguito della soppressione del reparto taglio, da destinare alla sede del nord Italia.

Una trattativa che si era interrotta al secondo incontro tra le sigle sindacali a livello nazionale e i vertici dell'azienda e che qualche settimana dopo aveva visto nuovi spiragli nella riunione organizzata all'interno del sito di Villa.

Oggi le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl si incontreranno per un ulteriore confronto sulle azioni da mettere in campo.

## di Nuovi Segnali "lartino": timimento

La tarda nottata. Domani dalle 10 ci sarà l'apertura della Fiera dell'Artigianato, con visite guidate per il centro storico di Arce; alle 11.30 si riapriranno le cantine dove si potrà pranzare degustando piatti tipici, dolci vari e buon vino novelo fino a tarda sera. «Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale e tutte le associazioni che ogni anno si prodigano per la riuscita di questa due giorni» ha detto il presidente

di Nuovi Segnali Bernardino Bartolomei. Attendiamo tanti visitatori e speriamo che il risultato premi l'impegno di quanti da mesi stanno lavorando all'evento. Questa sera e domani non mancate ad "Aspettando San Martino": in caso di maltempo la manifesta-

tte e  
o al-  
ari e  
vino.

SORA Risarcimento millionario

## Direttore Poste reintegrato dopo 10 anni

**E'** stato reintegrato dieci anni dopo il licenziamento e quando, oggi, a settant'anni suonati, pensa a godersi la meritata pensione. Il direttore dell'ufficio postale di Sora e del coordinamento centrale di Cassino, licenziato nel 2001, per "messa in mobilità", ieri mattina è stato reintegrato dal giudice del Lavoro del tribunale della Città Martire. Difeso dall'avvocato Cristian Cifalitti (nella foto), infatti, l'ex direttore è riuscito a dimostrare

quanto fosse stato illegittimo il suo licenziamento. In pratica, la vicenda ha avuto inizio quando, Poste Italiane, nell'ambito di un riassetto dei ruoli, che avrebbe dovuto portare al taglio di cinquemila unità, decise che il direttore, all'epoca sessantenne, debba usufruire del beneficio del pensionamento. Secondo l'azienda, infatti, il dirigente, che aveva maturato gli anni necessari ad andare in pensione, avrebbe dovuto lasciare il posto di lavoro. Questa decisione viene rifiutata dallo stesso che viene prima messo in mobilità e quindi licenziato. Il direttore ha quindi fatto ricorso, impugnando il licenziamento. Ieri mattina il giudice lo ha reintegrato condannando Poste Italiane a risarcire l'ex funzionario dei

